

La Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Lombardia con il parere 275/2014 del 15 ottobre 2014, che si allega, ha stabilito che:

*«Alla luce della formulazione letterale della norma di cui all'art. 10 del D.L. n. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014), si deve ritenere che, nel caso di convenzione di segreteria fra comuni tutti privi di personale con qualifica dirigenziale, al segretario preposto sia possibile attribuire quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario stesso.»*